Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 12 novembre 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **1181.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 91 a 95, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in clinica pediatrica

Art. 91. — L'ammissione al corso è per esami e per titoli; titolo necessario per l'ammissione al corso è la laurea in medicina e chirurgia; la durata del corso è di tre anni.

Art. 92. — Il numero complessivo degli iscritti è trentacinque per i tre anni di corso. L'internato è obbligatorio con non più di due mesi di ferie all'anno.

Art. 93. — L'iscrizione direttamente al 2° anno del corso può essere consentita, a giudizio del consiglio della scuola per i candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in puericultura o che abbiano titoli pediatrici.

Art. 94. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Clinica pediatrica (triennale);
Patologia pediatrica (biennale);
Puericultura (biennale);
Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale);
Auxologia normale e patologica (annuale);
Psicologia dell'età evolutiva (annuale).

2° *Anno*:

Clinica pediatrica;
Patologia pediatrica;
Puericultura;
Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica;
Terapia pediatrica (annuale);
Radiologia pediatrica (annuale);
Malattie infettive dell'infanzia (annuale).

3° *Anno*:

Clinica pediatrica;
Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia.

Le materie fondamentali sopra elencate saranno integrate a giudizio del consiglio di ciascuna scuola con almeno tre insegnamenti scelti tra i seguenti:

Chirurgia pediatrica;
Ortopedia e traumatologia infantile;
Odontoiatria;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica oculistica;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Cardiologia;
Genetica,

ed altre eventuali che il consiglio della scuola può stabilire di anno in anno.

Il direttore della scuola, inoltre, può disporre che si tengano un certo numero di conferenze su argomenti d'interesse pediatrico.

Art. 95. — Per conseguire il diploma di specializzazione in clinica pediatrica, gli iscritti al corso dopo aver superato tutti gli esami e completata la frequenza obbligatoria, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di pediatria.

Gli articoli da 117 a 122, relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 117. — Il corso di specializzazione in ostetricia e ginecologia ha la durata di quattro anni. L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titolo ed esami. Sono da considerarsi titoli preferenziali a parità di risultato dell'esame di ammissione:

Il voto di laurea in medicina e chirurgia;

aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica delle università;

aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica;

documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospedalieri della specialità;

eventuali pubblicazioni.

L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.

Art. 118. — Il numero degli iscritti è di trentacinque per i quattro anni di corso.

Art. 119. — Per nessun motivo il corso di quattro anni può essere abbreviato.

Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti nei quattro anni di corso.

Gli iscritti oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari ecc., devono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di nove mesi all'anno.

Art. 120. — Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. La sessione di esami di profitto è unica, ed è espletata nel mese di ottobre. Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità.

Art. 121. — Il programma di studi è il seguente:

1° *Anno*:

Elementi di genetica e di eugenica;

Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;

Fisiologia dell'apparato genitale femminile;

Endocrinologia fisiologica;

Fisiologia ostetrica;

Diagnostica ostetrica;

Clinica ostetrica e ginecologica.

2° *Anno*:

Tecnica operatoria ostetrica;

Diagnostica ginecologica;

Tecnica, diagnostica di laboratorio nei campi ostetrico-ginecologico esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);

Clinica ostetrica e ginecologica.

3° *Anno*:

Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;

Istologia normale e patologica nel campo della specialità;

Puericultura prenatale;

Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;

Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;

Tecnica operatoria ginecologica;

Clinica ostetrica e ginecologica;

Terapia medica ostetrica e ginecologica.

4° *Anno*:

Puericultura postnatale e malattie del neonato;

Ostetricia e ginecologia forense;

Diagnostico roentgen, radioterapia, in ostetricia e ginecologia;

Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del quarto anno);

Urologia ginecologica;

Chirurgia addominale extra genitale.

Gli esami si fanno per gruppi di materie e i membri della commissione saranno proposti dai direttori delle scuole.

Art. 122. — A giudizio del consiglio della scuola formulato sulla base del rendimento di ogni iscritto gli specializzandi potranno essere esonerati dal pagamento delle tasse.

Per il conseguimento del diploma, l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 84. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1973, n. **1182.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia vengono aggiunti i seguenti:

Ematologia;

Gastroenterologia;

Fisiopatologia cardiovascolare;

Statistica medica e biometria;

Ortognatodonzia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 78. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1974, n. 529.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 142 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, sono aggiunte le seguenti scuole di specializzazione:

Chirurgia plastica;
Medicina del lavoro.

Dopo l'art. 265, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia plastica e in medicina del lavoro.

Scuola di specializzazione in chirurgia plastica

Art. 266. — La scuola è posta sotto la direzione del titolare della cattedra di chirurgia plastica coadiuvato da docenti particolarmente preparati nelle materie di insegnamento.

Il corso si compone di insegnamenti fondamentali e di conferenze su argomenti speciali.

Durante i tre anni del corso verranno quotidianamente tenute esercitazioni di diagnostica, di tecnica operatoria, di laboratorio ed altre di indole pratica.

La frequenza sia alle lezioni e conferenze che alle esercitazioni teoriche e pratiche è obbligatoria.

Art. 267. — L'ammissione alla scuola avviene previo superamento di esame, con prova scritta e orale, inteso a chiarire il grado di preparazione generale del candidato ed i suoi specifici interessi ed attitudine verso la chirurgia plastica.

Sono da considerarsi titoli preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione: 1) il voto di laurea in medicina e chirurgia; 2) aver frequentato come studente interno un istituto di chirurgia generale e specialistica; 3) aver svolto la tesi di laurea su argomenti di interesse per la chirurgia plastica; 4) documentazione di eventuali servizi prestati in reparti della specialità; 5) eventuali pubblicazioni.

Art. 268. — Il numero massimo complessivo degli iscritti ai tre anni di corso è di 12 (4 per anno di corso).

Alla fine di ciascun anno scolastico, gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e per quelli che sono stati iscritti all'ultimo anno, per poter accedere all'esame di diploma.

Alla fine del terzo anno del corso, ha luogo l'esame di diploma, consistente nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento di chirurgia plastica, concordato fra il diplomando e il direttore della scuola all'inizio del terzo anno. La dissertazione deve essere approvata dal direttore stesso e depositata presso la segreteria almeno quindici giorni prima dell'esame.

Art. 269. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola di specializzazione in chirurgia plastica sono i seguenti:

1° *Anno*:

Patologia generale;
Concetti di patologia secondaria;
Guarigione delle ferite;
Trapianti;
Omoinnesti;
Traumatologia dei tessuti molli;
Malattia-ustione (fisiopatologia e clinica) (1° anno);
Anatomia ed embriologia (con specifico riferimento alla faccia, collo, organi genitali, arti superiori ed inferiori);
Anatomia ed istologia patologica (con specifico riferimento alla malattia-ustione e ai tumori cutanei benigni e maligni);
Anestesiologia e rianimazione (concetti generali sui princìpi che suggeriscono l'adozione dei vari metodi e tecniche anestesiologiche).

2° *Anno*:

Tecnica operatoria;
Anatomia chirurgica;
Malformazioni congenite;

Malattia-ustione (terapia medica e chirurgica) (2° anno);

Elementi di otorinolaringoiatria;

Elementi di stomatologia;

Elementi di ortopedia generale;

Dermatologia generale (con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite, di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico) (biennale 1° anno).

3° *Anno*:

Metodologia chirurgica differenziale;

Conservazione e tipizzazione dei tessuti;

Chirurgia riparatrice della mano;

Chirurgia riparatrice e correttiva del volto;

Dermatologia generale (biennale 2° anno);

Medicina legale e delle assicurazioni (con riferimento alle deformità anatomiche e alle menomazioni funzionali di origine traumatica);

Elementi di criobiologia e di criochirurgia;

Fisioterapia delle lesioni cutanee (con elementi di criobiologia e di criochirurgia).

Art. 270. — Gli iscritti alla scuola di specializzazione sono tenuti a pagare le tasse e soprattasse, secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia, nonché la tassa di diploma nella misura di L. 6.000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Sono tenuti, altresì, al pagamento di speciali contributi nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione, previo parere della facoltà, su proposta del direttore della scuola.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 271. — La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha la durata di tre anni.

Art. 272. — Il numero degli iscritti da ammettere alla scuola è di tre per ogni anno di corso (totale nove iscritti).

Art. 273. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia 1° anno;
2) Tecnologia ed igiene del lavoro 1° anno;
3) Patologia e clinica del lavoro 1° anno;
4) Psicologia del lavoro 1° anno.

2° *Anno*:

1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia 2° anno;
2) Tecnologia ed igiene del lavoro 2° anno;
3) Patologia e clinica del lavoro 2° anno;
4) Psicologia del lavoro 2° anno;
5) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio 1° anno;
6) Infortunistica e pronto soccorso 1° anno;
7) Biometria e statistica sanitaria;
8) Medicina preventiva dei lavoratori 1° anno.

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica del lavoro 3° anno;
2) Tecnologia ed igiene del lavoro 3° anno;
3) Infortunistica e pronto soccorso 2° anno;
4) Medicina legale e delle assicurazioni;
5) Medicina preventiva dei lavoratori 2° anno;
6) Radiologia e medicina nucleare;
7) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio 2° anno;
8) Dermatologia professionale.

Art. 274. — Gli iscritti alla scuola di specializzazione sono tenuti a pagare le tasse e soprattasse, secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia, nonché la tassa di diploma nella misura di L. 6.000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Sono tenuti, altresì, al pagamento di speciali contributi nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione, previo parere della facoltà, su proposta del direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 83. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1974, n. **530**.

Norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, sull'istituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con la quale sono state trasferite al predetto Dicastero le funzioni già esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Titolo I

ORDINAMENTO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Art. 1.

Scopi del Comitato

Il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Esso persegue le finalità previste dalla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.).

Art. 2.
Organi

Sono organi del Comitato olimpico nazionale italiano:

a) il Consiglio nazionale;

b) la giunta esecutiva;

c) il presidente;

d) il segretario generale;

e) il collegio dei revisori dei conti.

Le federazioni sportive nazionali sono organi del comitato relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza.

Sono organi periferici i comitati provinciali.

Un delegato del Comitato olimpico nazionale italiano coordina, in sede regionale, le attività dei comitati provinciali.

Art. 3.
Requisiti per rivestire cariche

Le persone che rivestono cariche in seno agli organi del Comitato olimpico nazionale italiano devono avere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver riportato condanne per delitto doloso;

c) non essere stati assoggettati, da parte del Comitato olimpico nazionale italiano o di una federazione sportiva nazionale, a squalifica o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno.

Art. 4.
Composizione del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale è composto dal presidente del comitato, che lo presiede e dai presidenti delle federazioni sportive nazionali. Vi esercita le funzioni di segretario, il segretario generale del comitato.

Il Consiglio dura in carica quattro anni.

Intervengono alle adunanze, senza diritto al voto, i membri italiani del Comitato internazionale olimpico.

Alle riunioni possono partecipare, senza diritto al voto, un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo e, ove siano invitati, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione ed uno del Ministero della difesa.

Art. 5.
Compiti del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale:

a) designa il presidente;

b) elegge nel suo seno due vice-presidenti;

c) elegge i sei membri della giunta esecutiva;

d) nomina il segretario generale, a norma dell'articolo 18 del presente regolamento;

e) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività dell'Ente e quelli per la diffusione dell'idea olimpica, anche in attuazione delle direttive del C.I.O.;

f) delibera i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi ed approva la relazione della giunta esecutiva sulla gestione dell'Ente;

g) delibera sull'ordinamento degli uffici;

h) delibera il regolamento concernente il trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale e del segretario generale;

i) delibera, ai sensi delle presenti norme, sulle domande di adesione di nuove federazioni sportive nazionali;

l) approva, ove non sia diversamente disposto dalla legge, gli statuti delle federazioni sportive e stabilisce i criteri fondamentali ai quali il presidente deve attenersi per l'approvazione dei regolamenti interni delle federazioni stesse, previsti dall'art. 5, ultimo capoverso, della legge 16 febbraio 1942, n. 426;

m) delibera sulle proposte di nomina da parte degli organi competenti dei commissari straordinari alle federazioni sportive nazionali per accertate gravi irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo degli organi federali;

n) delibera la misura dei compensi a qualsiasi titolo spettanti al presidente e la misura dei gettoni di presenza, di cui al successivo art. 24, ai componenti degli organi collegiali;

o) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica;

p) riconosce, salvo delega alla giunta esecutiva, le società sportive nazionali;

q) delibera il regolamento di amministrazione e contabilità;

r) delibera su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal presidente o dalla giunta, o di cui sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da almeno dieci membri.

Art. 6.
Convocazione e deliberazione del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'esame dei bilanci preventivo e consuntivo ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente stesso o la giunta esecutiva lo ritengano necessario, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Consiglio nazionale aventi diritto a voto, entro quaranta giorni dalla richiesta stessa.

L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i componenti del Consiglio nazionale, ed è comunicato ai componenti del collegio dei revisori ed al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Nel caso di convocazione straordinaria, su richiesta di un terzo dei membri, l'ordine del giorno deve specificare le proposte contenute nella richiesta.

Salvo che non sia diversamente disposto, per la validità delle riunioni del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto a voto.

Le proposte di deliberazione sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza, con diritto a voto.

Art. 7.

Composizione della giunta esecutiva

La giunta esecutiva è composta dal presidente del comitato, che la presiede, dai due vice-presidenti, dai sei membri eletti dal Consiglio nazionale e dal segretario generale che vi esplica le funzioni di segretario.

Possono partecipare, inoltre, alla giunta esecutiva, ai sensi dell'art. 24 dello statuto del Comitato internazionale olimpico, i membri italiani di detto comitato, senza diritto a voto.

La giunta dura in carica quattro anni.

Art. 8.

Requisiti di partecipazione alla giunta

Possono essere eletti componenti della giunta esecutiva coloro che siano stati, per almeno un biennio, membri elettivi dell'organo direttivo di una federazione sportiva o, per almeno sei anni consecutivi, componenti di un comitato provinciale.

Art. 9.

Compiti della giunta

La giunta esecutiva:

a) provvede alla direzione ed alla gestione amministrativa secondo le direttive del Consiglio nazionale;

b) predispone la relazione sulla gestione, il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

c) esercita il potere di controllo sui servizi ed uffici e su tutte le federazioni sportive nazionali;

d) esamina i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi deliberati dalle federazioni sportive nazionali, da redigersi secondo uno schema tipo;

e) esamina gli statuti ed i regolamenti interni delle federazioni sportive nazionali e li propone alla rispettiva approvazione del Consiglio nazionale e del presidente;

f) predispone le norme relative all'ordinamento degli uffici, alla assunzione, allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente dal Comitato olimpico nazionale italiano e le sottopone al Consiglio nazionale per le deliberazioni di competenza;

g) dispone ispezioni sulla gestione amministrativa e contabile e sull'attività tecnica delle federazioni sportive nazionali;

h) delibera sulle azioni e sulla resistenza in giudizio dell'Ente, nonchè su tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio nazionale e al presidente;

i) adotta le deliberazioni di urgenza in sostituzione del Consiglio nazionale e le sottopone alla sua ratifica nella prima riunione;

l) formula le proposte sulle domande di adesione delle nuove federazioni sportive nazionali;

m) nomina, su proposta del segretario generale, uno o più vice segretari generali, preposti a determinati settori dell'organizzazione;

n) nomina o revoca, su proposta delle competenti federazioni sportive, i segretari di federazione;

o) nomina i componenti dei comitati provinciali e, su designazione dei comitati stessi, i rispettivi presidenti;

p) nomina i delegati regionali;

q) riconosce, nei casi di delega da parte del Consiglio nazionale, le società sportive.

Art. 10.

Convocazione e deliberazione della giunta

La giunta esecutiva è convocata dal presidente, di norma una volta al mese ed ogni altra volta che lo stesso presidente lo ravvisi necessario, ovvero quando almeno quattro membri ne facciano richiesta.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto a voto.

Le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti con diritto a voto.

Art. 11.

Rinnovazione delle cariche

La giunta esecutiva, entro tre mesi dalla fine dell'anno in cui si sono svolti i giochi, convoca il Consiglio nazionale affinchè questo provveda nel periodo previsto dall'art. 14 alla designazione del presidente ed alla rinnovazione delle cariche di vice-presidente e di componente la giunta medesima.

La giunta esecutiva, in caso di dimissioni del presidente, convoca, entro sessanta giorni, il Consiglio nazionale per la designazione del nuovo presidente.

Il presidente o, in mancanza, il componente più anziano, convoca, entro sessanta giorni, il Consiglio nazionale, per l'elezione della nuova giunta esecutiva, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti.

Qualora nel corso del quadriennio un componente della giunta esecutiva venga, per dimissioni o qualsiasi altro motivo, a cessare dalla carica, il Consiglio nazionale nella sua prima riunione provvede alla sua sostituzione.

Il nuovo eletto esplica le proprie funzioni sino alla rinnovazione generale delle cariche.

Art. 12.

Esecutività delle deliberazioni e controlli su di esse

I verbali delle riunioni del Consiglio nazionale e della giunta esecutiva, sottoscritti dal presidente e dal segretario generale, debbono essere approvati nella prima riunione successiva.

Salvo che, per motivi di urgenza, non siano dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso di metà più uno dei componenti, le deliberazioni diven-

gono esecutive dopo 15 giorni dall'invio al Ministero del turismo e dello spettacolo che, entro 20 giorni dal ricevimento, pronuncia l'annullamento delle deliberazioni illegittime.

Le deliberazioni di cui all'art. 5, lettera *f*), con allegati i bilanci preventivi e i conti consuntivi delle Federazioni sportive nazionali, sono soggette all'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Le deliberazioni di cui allo stesso art. 5, lettera *h*), lettera *n*), e lettera *q*), debbono essere approvate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Alla fine di ogni anno è rimessa al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sull'attività svolta e sull'andamento della gestione del Comitato olimpico nazionale italiano.

Art. 13.
Controllo sugli organi e amministrazione straordinaria

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può disporre lo scioglimento della giunta esecutiva e la revoca del presidente per persistente inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento, per gravi irregolarità amministrative e per omissione nell'esercizio delle loro funzioni, oltre che per accertate gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'Ente.

E' nominato un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi di cui al comma precedente, da effettuarsi entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.

Art. 14.
Il presidente

Il presidente è nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, su designazione del Consiglio nazionale, formulata entro sei mesi dalla fine dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici.

Art. 15.
Requisiti per la nomina

Non può essere nominato alla carica di presidente chi non sia stato almeno per un biennio presidente o vice-presidente di una federazione sportiva nazionale, oppure componente della giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano.

La carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali.

Art. 16.
Compiti del presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali; convoca e presiede il Consiglio nazionale e la giunta esecutiva e ne attua le deliberazioni; approva, previo parere della giunta esecutiva ed in armonia con i criteri fondamentali stabiliti dal Consiglio nazionale, i regolamenti interni alle federazioni sportive nazionali e vigila sulla regolarità delle elezioni dei rispettivi presidenti; adotta le deliberazioni d'urgenza di cui alla lettera *h*) dell'art. 9, relative alle azioni ed alla resistenza in giudizio dell'Ente e le sottopone alla ratifica della giunta esecutiva nella prima riunione successiva; espleta i compiti previsti dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni spettantigli in base alle presenti norme.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice-presidente più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano in età.

Art. 17.
Trattamento economico

Al presidente spetta un compenso mensile stabilito dal Consiglio nazionale, nonché, secondo quanto previsto per il personale dell'Ente, un trattamento di quiescenza commisurato all'ultimo compenso percepito ed alla durata della carica.

Il diritto al trattamento di quiescenza si consegue al compimento di venti anni di ininterrotta attività nella carica, svolta con carattere di esclusività e di incompatibilità nei riguardi di altre attività contemporaneamente assolvibili ed eventualmente concretantisi in prestazioni autonome.

Ai fini del trattamento stesso l'interessato ed il comitato provvederanno al versamento dei contributi rispettivamente a loro carico all'Istituto di previdenza dei dipendenti dell'Ente nella stessa proporzione prevista per i dipendenti medesimi.

Art. 18.
Il segretario generale

Il segretario generale è nominato dal Consiglio nazionale, a seguito di pubblico concorso per titoli.

I requisiti di partecipazione, le categorie dei titoli e la composizione della commissione sono determinati dal regolamento organico di cui al precedente art. 5, lettera *h*).

Art. 19.
Compiti del segretario generale

Il segretario generale è a capo dei servizi e degli uffici; cura la regolare tenuta dei verbali delle riunioni del Consiglio nazionale e della giunta esecutiva, della quale è anche segretario e collabora col presidente all'attuazione delle rispettive deliberazioni; espleta i compiti previsti dall'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

Art. 20.
Composizione del collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed uno supplente, scelti tra funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, dei quali uno effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro per il tesoro.

Il collegio dei revisori, per le funzioni di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è integrato da altri due membri designati uno dal Ministro per il tesoro e l'altro dal Ministro per le finanze.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo nomina, con proprio decreto, i revisori dei conti e designa il presidente del collegio.

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.

Art. 21.

Compiti del collegio dei revisori

Il collegio dei revisori:

a) effettua il riscontro sulla gestione dell'Ente ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;

c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi;

d) effettua le verifiche di cassa, dei valori e dei titoli;

e) esercita, nella composizione integrata ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, il controllo sulle gestioni relative alle attività di gioco;

f) redige la relazione da presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, al Ministero del turismo e dello spettacolo sulla gestione contabile del comitato.

Il collegio deve assistere alle sedute del Consiglio nazionale e può assistere alle riunioni della giunta esecutiva, prendendo visione delle deliberazioni adottate.

Art. 22.

Comitati provinciali

In ogni provincia è istituito un comitato provinciale con il compito di coordinare e disciplinare le attività sportive che si esercitano nell'ambito della provincia stessa, secondo le direttive formulate dagli organi centrali del Comitato olimpico nazionale italiano, anche per il tramite dei delegati regionali.

Art. 23.

Composizione dei comitati provinciali

I comitati provinciali sono composti da cinque membri, uno dei quali rappresentante del servizio impianti sportivi del Comitato olimpico nazionale italiano, nominati dalla giunta esecutiva.

Il presidente viene scelto fra i componenti del comitato stesso.

Il presidente deve essere scelto tra persone che abbiano praticato almeno uno sport o che abbiano assolto per almeno cinque anni incarichi federali o di ufficiale di gara o di tecnico federale o di presidente di società sportive.

La carica di presidente di comitati provinciali è incompatibile con altre cariche sportive.

Art. 24.

Compensi ai componenti degli organi collegiali

Ai componenti degli organi collegiali del Comitato olimpico nazionale italiano spetta, per ciascuna adunanza, un gettone di presenza determinato dal Consiglio nazionale.

Ai componenti del collegio dei revisori spetta, altresì, un compenso annuo nella misura determinata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

Titolo II

LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

Art. 25.

Le federazioni sportive

Le federazioni sportive nazionali sono le seguenti:

1) Aeroclub d'Italia;
2) Federazione italiana di atletica leggera;
3) Federazione italiana di atletica pesante;
4) Automobile club d'Italia;
5) Federazione italiana della caccia;
6) Federazione italiana gioco calcio;
7) Federazione italiana canottaggio;
8) Federazione ciclistica italiana;
9) Federazione italiana cronometristi;
10) Federazione italiana ginnastica d'Italia;
11) Federazione italiana golf;
12) Federazione italiana hockey e pattinaggio;
13) Federazione medico-sportiva italiana;
14) Federazione motociclistica italiana;
15) Federazione italiana motonautica;
16) Federazione italiana nuoto;
17) Federazione italiana baseball e softball;
18) Federazione italiana pallacanestro;
19) Federazione italiana pallavolo;
20) Federazione italiana pesca sportiva;
21) Federazione pugilistica italiana;
22) Federazione italiana rugby;
23) Federazione italiana scherma;
24) Federazione italiana sport equestri;
25) Federazione italiana sport del ghiaccio;
26) Federazione italiana sport invernali;
27) Federazione italiana tennis;
28) Unione italiana tiro a segno;
29) Federazione italiana tiro a volo;
30) Federazione italiana vela;
31) Federazione italiana sci nautico;
32) Commissione italiana per il pentathlon moderno.

Art. 26.

Sede delle federazioni

Le federazioni sportive nazionali hanno sede in Roma.

Il Consiglio nazionale, su proposta della giunta esecutiva, può autorizzare, temporaneamente, una sede diversa.

Art. 27.

Ordinamento delle federazioni

Le federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Lo statuto contiene le norme generali attinenti all'ordinamento della federazione. I regolamenti contengono le norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della federazione ed all'esercizio dello sport da essa controllato.

Gli statuti delle federazioni e le loro modifiche vengono predisposti dalle assemblee e sono approvati nei modi previsti dalla legge.

I regolamenti delle federazioni sono deliberati dal consiglio federale e devono essere depositati presso la segreteria generale del Comitato olimpico nazionale italiano, ai fini della prescritta approvazione, la quale si intende avvenuta trascorsi trenta giorni dal deposito.

Art. 28.

Costituzione di nuove federazioni sportive

Può essere disposta la costituzione di nuove federazioni sportive nazionali con deliberazione del Consiglio nazionale da adottarsi con l'intervento di due terzi dei membri effettivi.

Le nuove federazioni costituite possono aderire al Comitato olimpico nazionale italiano, una sola per uno stesso sport.

Il Consiglio nazionale delibera sulle domande di adesione entro sei mesi dalla presentazione, su proposta motivata della giunta esecutiva.

Art. 29.

Adesione sperimentale

Per un quadriennio l'adesione ha carattere sperimentale e non attribuisce la qualità di organo.

Decorso il quadriennio il Consiglio nazionale decide se l'adesione debba diventare definitiva o se la federazione debba essere esclusa.

Art. 30.

Esclusione delle federazioni sportive

Con le stesse modalità di cui all'art. 28 il Consiglio nazionale può deliberare la perdita della qualità di organo delle federazioni sportive che non siano ricomprese fra quelle indicate nel precedente art. 25.

Titolo III

LE SOCIETÀ SPORTIVE NAZIONALI

Art. 31.

Riconoscimento delle società sportive

Le società, le associazioni e gli enti sportivi non hanno scopo di lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano o, per delega, dalla giunta esecutiva.

Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole specialità dello sport praticato.

Le organizzazioni polisportive d'importanza nazionale che svolgano esclusivamente attività di diffusione e promozione possono essere riconosciute enti di propaganda sportiva.

Art. 32.

Ordinamento delle società sportive

Le società, le associazioni e gli enti sportivi sono retti da uno statuto che deve essere approvato dall'organo che procede al riconoscimento, ai sensi del predente art. 31.

Alla stessa approvazione sono sottoposte le eventuali modifiche allo statuto nonchè i regolamenti interni.

Art. 33.

Attività delle società sportive

Le società, le associazioni e gli enti sportivi sono soggetti all'ordinamento sportivo ed esercitano la loro attività secondo le norme e le consuetudini sportive.

Titolo IV

GLI ATLETI E GLI UFFICIALI DI GARA

Art. 34.

Gli atleti

Gli atleti sono inquadrati presso le società, associazioni ed enti sportivi riconosciuti.

L'atleta partecipa alle gare autorizzate sotto l'osservanza dei principi, dei regolamenti, degli usi e della lealtà sportiva.

L'atleta non professionista deve praticare lo sport senza trarne profitto materiale, direttamente o indirettamente, in conformità alle regole della Federazione internazionale.

L'attività dell'atleta professionista è disciplinata da norme regolamentari particolari emanate dalla federazione competente e secondo i principi dettati dalla rispettiva Federazione internazionale.

Art. 35.

Gli ufficiali di gara

Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.

Gli ufficiali di gara possono essere riuniti in gruppi dalla competente federazione sportiva.

Art. 36.

Disposizioni finali

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1974

LEONE

RUMOR — RIPAMONTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 88. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1974.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Gavi » o « Cortese di Gavi » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Gavi » o « Cortese di Gavi » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Gavi » o « Cortese di Gavi » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 1972, n. 11;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Gavi » o « Cortese di Gavi » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1974.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1974, con la denominazione di origine controllata « Gavi » o « Cortese di Gavi » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15% del totale delle viti del vitigno previsto per la produzione del vino « Gavi » o « Cortese di Gavi ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Gavi » o « Cortese di Gavi » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1974

LEONE

BISAGLIA — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1974
Registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 300

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO « GAVI » O « CORTESE DI GAVI »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Gavi » o « Cortese di Gavi » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Gavi » o « Cortese di Gavi » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Cortese.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione come appresso delimitata.

Partendo dall'estremo punto nord, corrispondente con l'incrocio fra la strada provinciale Novi Ligure-Gavi e la via Edilio Raggio dell'abitato di Novi Ligure la linea di delimitazione segue la via Edilio Raggio sino all'incrocio con la strada statale numero 35/*bis*. Seguendo la strada statale n. 35-*bis* verso Serravalle Scrivia attraversa l'abitato Serravalle Scrivia sino al bivio con la provinciale Gavi-Serravalle Scrivia, quindi percorrendo detta strada provinciale raggiunge la galleria nei pressi della cascina Grilla.

Dalla galleria in località cascina Grilla, il comprensorio è delimitato dallo spartiacque sino al limite del confine tra i comuni di Gavi ed Arquata Scrivia. Quindi la linea di delimitazione segue i confini esterni dei comuni di Gavi, Carrosio, Bosio, Parodi e S. Cristoforo, includendo nella zona di produzione l'intero territorio di detti comuni.

Seguendo il confine tra i comuni di S. Cristoforo e Castelletto d'Orba la linea di delimitazione attraversa la strada provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba, sino a raggiungere il confine con il comune di Capriata d'Orba.

Segue quindi il confine tra i comuni di Capriata d'Orba e Castelletto d'Orba sino ad incontrare nuovamente la strada provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba.

Percorrendo detta strada la linea di delimitazione raggiunge il bivio per Francavilla Bisio e proseguendo per la strada Capriata d'Orba-Francavilla raggiunge l'abitato di Francavilla Bisio. Segue un breve tratto della strada Francavilla Bisio-Basaluzzo sino al bivio con la strada per Pasturana in località Madonnetta.

Segue detta strada, verso Pasturana, fino al ponte sul Rio Riasco; segue il corso di detto Rio, verso monte, sino a raggiungere il ponte sulla strada Tassarolo-Novi Ligure.

Percorre quindi la strada Tassarolo-Novi Ligure sino al bivio con la strada Gavi-Novi Ligure e successivamente detta strada sino all'incrocio con la via Edilio Raggio nell'abitato di Novi Ligure.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del « Gavi » o « Cortese di Gavi » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura e orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura calcarea-argillosa-marnosa.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Gavi » o « Cortese di Gavi » non deve essere superiore ai 100 quintali per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono venir effettuate nella zona di produzione delimitata di cui all'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Gavi » o « Cortese di Gavi » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10.

E' consentita nella misura massima del 15% del volume la tradizionale correzione dei mosti o vini avente diritto alla denominazione « Gavi » o « Cortese di Gavi » con uve, mosti o vini ottenuti esclusivamente dal vitigno Cortese coltivato nella zona delimitata di cui all'art. 3, anche se provenienti da vigneti non iscritti all'albo istituito per l'applicazione del presente disciplinare.

Art. 6.

Il vino « Gavi » o « Cortese di Gavi » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno tenue;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto gradevole di gusto fresco ed armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Cortese di Gavi » può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale o frizzante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare seguendo le vigenti norme.

I tipi « spumante » e « frizzante » devono presentarsi limpidi al consumo.

La zona di spumantizzazione deve coincidere con la zona di produzione delle uve e di vinificazione.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Gavi » o « Cortese di Gavi » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Gavi » o « Cortese di Gavi », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8974)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pettinatura di lane, in Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Pettinatura di lane, in Vercelli, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pettinatura di lane, in Vercelli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 settembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8903)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1974.

Modificazioni alla classificazione generale dei comuni e delle province ai soli fini dell'assegnazione di un segretario generale di classe 1ª/A al comune ed alla provincia di Messina.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i propri decreti in data 7 luglio 1973, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 6 agosto 1973, con i quali è stata disposta rispettivamente la revisione della classificazione generale delle province e quella dei comuni e dei consorzi di comuni della Repubblica ai fini della determinazione della qualifica del segretario da assegnare a detti enti sulla base dei dati della popolazione residente in ciascun capoluogo delle province e nei comuni risultanti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, n. 45, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1973;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, n. 276, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1974, n. 191, dal quale risulta che il dato della popolazione legale residente nel comune di Messina determinato in 248.955 unità dal citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, n. 45, è stato rettificato in 250.656 unità;

Ritenuto, pertanto, che la provincia ed il comune di Messina già compresi nella classe 1ª/*B* dei citati decreti del 7 luglio 1973, debbano essere depennati da tale classe ed inclusi tra quelli della classe 1ª/*A*, in applicazione della norma di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 e le tabelle *A* e *B* allo stesso allegate;

Decreta:

La provincia ed il comune di Messina sono depennati dall'elenco delle province e dei comuni della classe 1ª/*B* ed inclusi fra quelli della classe 1ª/*A*.

Alla provincia di Messina è assegnato un segretario generale provinciale di classe 1ª/*A*.

Al comune di Messina è assegnato un segretario comunale generale di classe 1ª/*A*.

Il prefetto della provincia di Messina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 settembre 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(8411)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1974.

Approvazione del modello del certificato per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1974, nonchè delle relative ritenute d'acconto operate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso modello del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1974, nonchè delle relative ritenute d'acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1974

Il Ministro: TANASSI

MODULARIO
F - *Imposte* - 530

MOD. N. 101 - *Imp. Dir.*

Riservato all'ufficio	UFFICIO .... COMUNE	Presentato all'Ufficio imposte di .... il .... N. ....

CERTIFICATO DEL DATORE DI LAVORO PER I COMPENSI CORRISPOSTI NELL'ANNO 1974

(Articoli 1 e 3 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600)

SEZIONE I

La Ditta / Amministrazione .... | | | | (codice fiscale)

con sede in .... (Prov. ....)

CERTIFICA

di avere corrisposto **nell'anno 1974** al Sig. .... (cognome e nome)

qualifica .... categoria .... | | | | (codice fiscale)

nato a .... (Prov. ....) il .... Sesso [M] [F]

i seguenti compensi:

SEZIONE II

1. — Emolumenti lordi (stipendi, pensioni, tredicesima e altre mensilità aggiuntive, indennità, lavoro straordinario, ecc.) . . . . L. ....
2. — (meno) Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente o del pensionato . . . . L. ....
3. — Emolumenti netti . . . L. ....
4. — Indennità di trasferta e assegni di sede all'estero (al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori) per la parte imponibile . . . . . . L. ....
5. — *Ammontare emolumenti imponibili (3+4)* . . . . L. ....

SEZIONE III

DETRAZIONI D'IMPOSTA APPLICATE

6. — Quota esente . . . . L. ....
7. — Spese di produzione . . . . L. ....
8. — Ulteriore detrazione . . . . L. ....
9. — Oneri e spese personali . . . . L. ....
10. — Coniuge a carico . . . . L. ....
11. — Altre persone a carico (n. .....) . . . . L. ....
12. — Totale detrazioni . . . . L. ....

SEZIONE IV

INDENNITA', COMPENSI, GETTONI, ECC. CORRISPOSTI DA TERZI (al lordo delle ritenute fiscali)

Ditta / Amministrazione .... L. ....
» .... L. ....
» .... L. ....

13. — Totale . . . . . L. ....
14. — Ritenute fiscali operate da terzi . . . . L. ....

SEZIONE V

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA (TENUTO CONTO DEL CONGUAGLIO FINALE)

*15. — Emolumenti imponibili corrisposti dal datore di lavoro (rigo 5) . . . . . L. ....
*16. — Emolumenti corrisposti da terzi (rigo 13) . . . . L. ....
*17. — Totale imponibile . . . . . L. ....
*18. — Imposta corrispondente al totale imponibile . . . L. ....
*19. — Detrazioni applicate (rigo 12) . . . . L. ....
*20. — Ritenute fiscali operate dal datore di lavoro . . . L. ....
*21. — Ritenute fiscali operate da terzi (rigo 14) . . . . L. ....
*22. — Totale (19+20+21) . . . . . L. ....
*23. — Eventuale differenza (22 meno 18) . . . . L. ....

SEZIONE VI

EMOLUMENTI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI NEL 1974
SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

24 — Ammontare degli emolumenti relativi al periodo .... L. ....

....

25 — (meno) Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente o del pensionato . . . . L. ....

*26. — Ammontare imponibile . . . . L. ....

*27. — Ritenuta d'acconto operata con l'aliquota del.......... % . . . . . . L. ....
(determinata sulla media delle retribuzioni corrisposte nell'anno 1972 L. .... e nell'anno 1973 L. ....)

Data di eventuale cessazione del rapporto di lavoro ....

Sono state corrisposte indennità di fine rapporto o anticipazioni sulle medesime ed è stato rilasciato il relativo certificato

* SI * NO

Data ....

(sottoscrizione del datore di lavoro)

SEZIONE VII

ATTESTAZIONE

(La presente attestazione deve essere sottoscritta soltanto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che si avvalgono dell'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma quarto, lett. *D*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).

Il sottoscritto .... abitante
(cognome e nome)

a .... in via .... n. ....

Comune di residenza anagrafica .... dichiara sotto la propria responsabilità che nell'anno 1974, oltre ai compensi specificati nelle sezioni II e IV:

— **non** ha conseguito altri redditi (pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni ecc.);

— **non** ha percepito emolumenti arretrati, indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi soggetti a tassazione separata;

— **non** esistono redditi di lavoro dipendente della moglie o dei figli minori conviventi non emancipati che sommati ai propri determinano un reddito complessivo, al lordo delle ritenute d'acconto, superiore a quattro milioni di lire;

— **non** esistono altri redditi della moglie o dei figli minori conviventi non emancipati a lui imputabili.

Data .... Firma ....

Avvertenze:

1) Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi da presentare entro il 31 marzo 1975 dal soggetto passivo d'imposta, alla formazione del cui reddito complessivo imponibile concorrono i redditi indicati nel certificato stesso (il certificato della moglie che non sia legalmente ed effettivamente separata e quello dei figli minori conviventi non emancipati deve essere allegato alla dichiarazione rispettivamente del marito o del genitore).

2) *I soggetti che si trovano nella situazione descritta nella* Attestazione (Sezione VII) *possono, sottoscrivendo l'attestazione stessa,* presentare entro il 31 marzo 1975 questo certificato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette del proprio domicilio fiscale, in sostituzione della dichiarazione annuale.

3) Il presente certificato non è sostitutivo della dichiarazione:

— quando il contribuente intende avvalersi della facoltà di chiedere la detrazione degli oneri personali sulla base della loro effettiva misura e relativa documentazione;

— *quando nell'anno 1974 il contribuente o le persone i cui redditi sono imputabili al contribuente stesso hanno percepito* emolumenti soggetti a tassazione separata (arretrati, indennità di fine rapporto, ecc.).

4) Il contribuente che ha conseguito nell'anno 1974 un reddito di lavoro dipendente, al lordo delle ritenute, superiore a 10 milioni di lire è tenuto in ogni caso a presentare la dichiarazione annuale dei redditi.

(8748)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1974.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 2 marzo 1973, n. 0007/3/0, con il quale l'amministrazione provinciale di Palermo ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Vanellone del Fonditore » che ha inizio dalla strada statale n. 113, nei pressi del ponte sull'Eleuterio e termine nella via Ignazio Lanza di Trabia, nella parte a monte dell'abitato di Bagheria, dell'estesa di km 3 + 000;

Visto il voto 7 maggio 1974, n. 151, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km 3 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(8757)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1974.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta FIMEC S.a.s. di rag. L. Nosetti & C., in Livorno Ferraris.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazioni di cauzioni per l'importazione di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta FIMEC S.a.s. di rag. L. Nosetti & C., con sede in Livorno Ferraris (Vercelli) ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'importazione di tronchi « Ayous » di origine Cameroun per complessivi FF. 58.385,32 di cui al mod. *B* Import, n. 3.295.909, rilasciato in data 13 agosto 1973 dalla Banca popolare di Novara, filiale di Santhia;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che l'importazione definitiva della merce di cui sopra, è avvenuta con un ritardo di circa 7 mesi rispetto al termine consentito;

Tenuto conto che la ditta non ha richiesto la proroga della validità dell'impegno assunto;

Considerato che il motivo addotto per giustificare il ritardo — inerzia della ditta estera — non può essere ritenuto valido ai sensi dell'applicazione dell'art. 5 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e tenuto conto dell'avviso espresso in proposito dall'ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta FIMEC S.a.s. di rag. L. Nosetti & C., di Livorno Ferraris (Vercelli) mediante fidejussione della Banca popolare di Novara, filiale di Santhia, pari al 5 per cento dell'importo di FF. 58.385,32 di cui al mod. *B* Import sopraindicato.

Art. 2.

L'ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(8713)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1974.
Approvazione del modello del certificato per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse corrisposte nell'anno 1974, soggette a tassazione separata, e delle relative ritenute d'acconto operate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso modello del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse corrisposte nell'anno 1974, soggette a tassazione separata, e delle relative ritenute d'acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1974

Il Ministro: TANASSI

MODULARIO
F - *Imposte* - 531

MOD. N. 102 - *Imp. Dir.*

CERTIFICATO DELLE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE O DELLE ANTICIPAZIONI SULLE INDENNITA' STESSE CORRISPOSTE NELL'ANNO 1974, SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

(Articoli 1 e 3 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600)

SEZIONE I

La Ditta / Amministrazione .... (codice fiscale)

con sede in .... (Prov. ....)

CERTIFICA

di avere corrisposto **nell'anno 1974** al Sig. ....

qualifica .... categoria .... (codice fiscale)

nato a .... (Prov. ....) il ....

residente in .... Via .... n. ....

le seguenti indennità soggette a tassazione separata:

SEZIONE II

1 — Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto relative al rapporto di lavoro cessato il ....1974 (periodo considerato: anni .... mesi ....) L. ....

2. — Acconti sull'indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto relative al rapporto di lavoro cessato il .... 1974 salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva . . . . (periodo considerato: anni .... mesi ....) L. ....

3. — Anticipazioni sulle indennità di fine rapporto corrisposte nel 1974 in costanza di rapporto di lavoro . . . . (periodo considerato: anni .... mesi ....) L. ....

4 — (meno) Eventuali contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente . . . . L. ....

5. — Importo netto delle indennità . . . . L. ....

(meno) Riduzioni:

6 — 2/5 o 1/5 se l'importo netto dell'indennità non supera rispettivamente L. 6.000.000 o L. 40.000.000 . . . . L. ....

7. — L. 50.000 per n. .... anni presi a base . . . . L. ....

8. — Totale riduzioni . . . . L. ....

9. — Parte imponibile (5—8) . . . . L. ....

10. — Ritenuta d'acconto operata con l'aliquota del .... % . . . . determinata sulla media delle retribuzioni corrisposte nell'anno 1972 L. .... e nell'anno 1973 L. .... L. ....

Avvertenze:

Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi da presentare entro il 31 marzo 1975 dal soggetto passivo d'imposta. Se il certificato si riferisce ai redditi della moglie che non sia legalmente od effettivamente separata o a quelli dei figli minori conviventi non emancipati deve essere allegato alla dichiarazione rispettivamente del marito o del genitore.

Il presente certificato non può in alcun caso sostituire la dichiarazione annuale dei redditi.

	RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 1973 E NEGLI ANNI PRECEDENTI	
SEZIONE III	11. — Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto relative al rapporto di lavoro cessato il .... (periodo considerato: anni .... mesi ....)	L. ....
	12. — Acconti sull'indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto relative al rapporto di lavoro cessato il .... salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva .... (periodo considerato: anni .... mesi ....)	L. ....
	13. — (meno) Eventuali contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente	L. ....
	14. — Importo netto delle indennità	L. ....
	15. — (meno) Detrazione di L. 50.000 per n. .... anni presi a base . . .	L. ....
	16. — Parte imponibile	L. ....
	17. — Ritenuta operata per imposta di ricchezza mobile e relative addizionali . .	L. ....
	18. — Ritenuta d'acconto operata per imposta complementare e relative addizionali	L. ....

Data ....

....
(sottoscrizione del datore di lavoro)

(8749)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1974.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 187 del 7 febbraio 1972, con la quale l'amministrazione provinciale di Agrigento ha chiesto la classificazione a provinciale della strada di bonifica del « Salso Inferiore » avente inizio dalla strada provinciale « Licata-Butera » e fine alla strada provinciale « Licata-Riesi » della estesa complessiva di km 11,470;

Visto il voto n. 251 del 7 maggio 1974, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa complessiva di km 11,470 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(8814)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1974.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.A.L.F.A., stabilimento in San Giovanni a Teduccio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 21 giugno 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.A.L.F.A., stabilimento di San Giovanni a Teduccio (Napoli) con effetto dall'8 aprile 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.A.L.F.A., stabilimento di San Giovanni a Teduccio (Napoli), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8902)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Anna Maria Crespi in Rollando, nata a Gallarate (Varese) il 19 giugno 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano il 2 luglio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(8687)

La dott.ssa Fiammetta Semenza, nata a Milano il 12 novembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze biologiche conseguito presso la Università di Milano il 30 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(8688)

Smarrimento di diploma originale di ostetrica

La sig.ra Fiorella Corsi, nata a Chiusdino (Siena) il 19 febbraio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di ostetrica conseguito presso l'Università di Siena il 23 luglio 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(8686)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione professionale

La dott.ssa Rita Pisano, nata a Sassari il 19 luglio 1922 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dall'Università di Sassari in data 15 gennaio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Sassari.

(8695)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, la provincia di Caltanissetta viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.044.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4298/M)

Autorizzazione al comune di Castroreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Castroreale (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4264/M)

Autorizzazione al comune di Nizza di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Nizza di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4265/M)

Autorizzazione al comune di Motta Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Motta Camastra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4266/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Lucio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Castel di Lucio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4267/M)

Autorizzazione al comune di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Sciacca (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 860.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4269/M)

Autorizzazione al comune di Furci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Furci Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4270/M)

Autorizzazione al comune di Limina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Limina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 43.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4271/M)

Autorizzazione al comune di Gualtieri Sicaminò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Gualtieri Sicaminò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4272/M)

Autorizzazione al comune di Itala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Itala (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4273/M)

Autorizzazione al comune di Raccuja ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Raccuja (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4274/M)

Autorizzazione alla provincia di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, la provincia di Modena viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.887.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4282/M)

Autorizzazione alla provincia di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, la provincia di Alessandria viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.260.000 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4283/M)

Autorizzazione al comune di Ruda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Ruda (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.665.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4260/M)

Autorizzazione al comune di Camino al Tagliamento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Camino al Tagliamento (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.395.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4261/M)

Autorizzazione al comune di Fabriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Fabriano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 197.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4262/M)

Autorizzazione al comune di Gemona del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Gemona del Friuli (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.525.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4263/M)

Autorizzazione al comune di Caivano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Caivano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 308.000 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4268/M)

Autorizzazione al comune di Fogliano Redipuglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Fogliano Redipuglia (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.387.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4275/M)

Autorizzazione al comune di San Floriano del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di San Floriano del Collio (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.525.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4276/M)

Autorizzazione al comune di Medea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Medea (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4277/M)

Autorizzazione al comune di Siligo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Siligo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4278/M)

Autorizzazione al comune di Donori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Donori (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4279/M)

Autorizzazione al comune di Collinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Collinas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4280/M)

Autorizzazione al comune di Sennariolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Sennariolo (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4281/M)

Autorizzazione al comune di Chiopris-Viscone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Chiopris-Viscone (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4284/M)

Autorizzazione al comune di Cividale del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Cividale del Friuli (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4285/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Nogaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di San Giorgio di Nogaro (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.835.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4286/M)

Autorizzazione al comune di Carlino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Carlino (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4287/M)

Autorizzazione al comune di Precenicco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Precenicco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.085.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4288/M)

Autorizzazione al comune di Ragogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Ragogna (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4289/M)

Autorizzazione al comune di Preone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Preone (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4290/M)

Autorizzazione al comune di Fiumicello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Fiumicello (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4291/M)

Autorizzazione al comune di Turriaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Turriaco (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4292/M)

Autorizzazione al comune di Doberdò del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Doberdò del Lago (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4293/M)

Autorizzazione al comune di Farra d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Farra d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 14.775.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4294/M)

Autorizzazione al comune di Villesse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Villesse (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4295/M)

Autorizzazione al comune di San Canzian d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4296/M)

Autorizzazione al comune di Pavullo nel Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di Pavullo nel Frignano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 235.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4297/M)

Autorizzazione al comune di Chies d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di Chies d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.913.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4299/M)

Autorizzazione al comune di Quarto d'Altino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di Quarto d'Altino (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4300/M)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vercurago

Con decreto 19 luglio 1974, n. 683, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente pertinenza idraulica del torrente Gallavesa in comune di Vercurago (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5 mappale 383 della superficie di mq 1370, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 6 marzo 1973 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8829)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto di scolo consorziale in comune di Padova

Con decreto 24 luglio 1974, n. 793/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto di scolo consorziale in comune di Padova, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 190, mappale 197 della superficie di mq 140 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8830)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Mantello

Con decreto 19 luglio 1974, n. 791/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno già incorporato nella strada statale n. 42 in comune di Mantello (Sondrio) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7, mappale 375-*b*, della superficie di mq 230, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 15 marzo 1973 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Sondrio; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8831)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in comune di Reggio Calabria

Con decreto 16 maggio 1974, n. 856, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Valanidi in località Rosario del comune di Reggio Calabria, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 38, mappali 575 1/2 (mq 1095) e 575 1/3 (mq 1050) della superficie complessiva di mq 2145 ed indicata nella planimetria rilasciata il 14 maggio 1969 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(8832)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazione allo statuto della cassa di soccorso per il personale addetto al servizio della navigazione sul lago di Garda.

Con decreto 26 ottobre 1974 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stata approvata la modifica dell'art. 1 dello statuto della cassa di soccorso per il personale addetto al servizio della navigazione sul lago di Garda.

(8924)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Primavera 62 », in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 8 ottobre 1974, i poteri conferiti al dott. Rosario Piro, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Primavera 62 » con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1974.

Entro tale data, l'anzidetto commissario dovrà convocare l'assemblea dei soci per la ricostituzione dei normali organi di amministrazione e di controllo dell'ente.

(8925)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « I magnifici sette », in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 8 ottobre 1974, i poteri conferiti al dott. Rosario Piro, commissario governativo della società cooperativa edilizia « I magnifici sette » con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1974.

Entro tale data, l'anzidetto commissario dovrà convocare l'assemblea dei soci per la ricostituzione dei normali organi di amministrazione e di controllo dell'ente.

(8926)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Cantina agricola guagnanese », in Guagnano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 8 ottobre 1974, i poteri conferiti all'avv. Fabio Valenti, commissario governativo della società cooperativa « Cantina agricola guagnanese », in Guagnano (Lecce), sono stati prorogati fino al 28 febbraio 1975.

(8927)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione di olio di oliva verso i Paesi terzi e la Grecia applicabili, dal 1° giugno 1974 al 4 agosto 1974, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1376/74, n. 1402/74, n. 1436/74, n. 1498/74, n. 1566/74, n. 1662/74, n. 1754/74, n. 1820/74, n. 1892/74 e n. 1976/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-6-1974 al 5-6-1974	dal 6-6-1974 al 9-6-1974	dal 10-6-1974 al 30-6-1974	dal 1°-7-1974 al 7-7-1974
15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:				
		A. Olio di oliva:				
		I. che ha subito un processo di raffinazione:				
	ex 15.07-010 15.07-020	a ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	39.556,58 (a)	41.605,01 (a)	45.679,78 (a)	44.878,07 (a)
	ex 15.07-030 15.07-040	b. altro .	53.098,11 (a)	55.847,86 (a)	61.318,15 (a)	60.242,32 (a)
	ex 15.07-061 15.07-065 ex 15.07-070 15.07-080	II altro . . .	35.636,31 (a)	37.481,82 (a)	41.152,89 (a)	40.430,92 (a)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'8-7-1974 al 14-7-1974	dal 15-7-1974 al 21-7-1974	dal 22-7-1974 al 4-8-1974
15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:			
		A. Olio di oliva:			
		I. che ha subito un processo di raffinazione:			
	ex 15.07-010 15.07-020	a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	46.707,91 (a)	44.698,65 (a)	50.285,98 (a)
	ex 15.07-030 15.07-040	b. altro	62.698,01 (a)	60.000,95 (a)	67.501,07 (a)
	ex 15.07-061 15.07-065 ex 15.07-070 15.07-080	II. altro	42.079,20 (a)	40.269,30 (a)	45.302,96 (a)

(a) E' applicabile soltanto all'olio di oliva presentato in imballaggi immediati di un contenuto netto superiore a 5 kg.

(8773)

MINISTERO DELLE FINANZE

Supplementi di prelievo applicabili dal 12 aprile 1974 al 13 luglio 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento n. 122/67/CEE (settore uova) a norma dei regolamenti (CEE) n. 832/74, n. 1186/74, n. 1197/74, n. 1549/74 e n. 1550/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 12-4-1974 al 13-5-1974	dal 14-5-1974 al 16-5-1974	dal 17-5-1974 al 23-6-1974	dal 24-6-1974 al 13-7-1974
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:				
		A. uova in guscio, fresche, o conservate:				
		I. uova di volatili da cortile:				
	04.05-141 04.05-143 04.05-145 04.05-160	b. altre	—	—	— (*d*)	17.800,00 (*e*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:				
		I. atti ad usi alimentari:				
		a. uova sgusciate:				
	04.05-310	1. essiccate	3.560,00 (*a*)	3.560,00 (*a*)	3.560,00 (*a*)	3.560,00 (*a*) (*f*)
	04.05-390	2. altre	7.120,00 (*a*)	14.240,00 (*a*)	14.240,00 (*a*)	21.360,00 (*a*)
		b. giallo d'uova:				
	04.05-510	1. liquido	7.120,00 (*a*) (*b*)	7.120,00 (*a*) (*b*)	7.120,00 (*a*) (*b*)	7.120,00 (*a*) (*g*)
	04.05-530	2. congelato	5.340,00 (*a*) (*c*)	5.340,00 (*a*) (*c*)	5.340,00 (*a*) (*c*)	7.120,00 (*a*) (*h*)

(*a*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(*b*) Per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Iugoslavia, della Svizzera, dell'Etiopia, della Romania o della Cecoslovacchia il supplemento prelievo è di L. 21.360,00 per 100 kg.

(*c*) Per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Iugoslavia, della Cecoslovacchia, della Svizzera, della Romania, della Finlandia, della Spagna o di Israele il supplemento prelievo è di L. 21.360,00 per 100 kg.

(*d*) Per i prodotti originari della Polonia, della Finlandia, dell'Africa del Sud o della Cecoslovacchia il supplemento prelievo è di L. 7.120,00 per 100 kg.

Il suddetto supplemento non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, dalla Finlandia e dall'Africa del Sud se destinati tal quali alla diretta immissione in consumo.

(*e*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, dalla Finlandia, dall'Africa del Sud, dall'Australia, dalla Romania nonché dalla Bulgaria se destinati tal quali alla diretta immissione in consumo.

(*f*) Per i prodotti originari della Cecoslovacchia il supplemento prelievo è di L. 71.200,00 per 100 kg.

(*g*) Per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Iugoslavia, della Svizzera, della Romania o della Cecoslovacchia il supplemento prelievo è di L. 28.480,00 per 100 kg.

(*h*) Per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Iugoslavia, della Cecoslovacchia, della Svizzera o della Romania il supplemento prelievo è di L. 28.480,00 per 100 kg.

(8418)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Nuovo regolamento sul servizio delle obbligazioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

delibera all'unanimità di approvare il nuovo regolamento sul servizio delle obbligazioni, quale risulta dal testo allegato.

ALLEGATO

REGOLAMENTO SUL SERVIZIO DELLE OBBLIGAZIONI

Emissione e circolazione

Art 1.

Il presente regolamento si applica alle obbligazioni in valuta legale che l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità emette a norma delle disposizioni del proprio statuto al fine dello svolgimento della sua attività, se non diversamente disposto dal consiglio di amministrazione, il quale può deliberare, per determinate emissioni, l'applicabilità di norme particolari, con speciale riguardo al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale, che verranno riportate sul retro dei singoli titoli.

A norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, le dette obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito fondiario e sono loro estese, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore per queste ultime; sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, comprese fra i titoli sui quali l'stituto di emissione è autorizzato a concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 2.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto delibera l'emissione delle obbligazioni, determinandone il saggio di interesse, il valore nominale unitario, il raggruppamento in titoli multipli, nonchè le altre caratteristiche di emissione per ciascun tipo.

Art. 3.

Le obbligazioni sono rappresentate nella circolazione da titoli al portatore o da titoli nominativi.

I titoli al portatore sono muniti di una serie di cedole per il pagamento degli interessi e possono rappresentare una o più obbligazioni, secondo quanto deliberato dal consiglio di amministrazione.

I titoli nominativi consistono in certificati, comprendenti un numero illimitato di obbligazioni dello stesso tipo, muniti di apposite caselle per l'annotazione del pagamento degli interessi o di cedole al portatore (titoli misti).

Possono anche emettersi certificati provvisori, al portatore o nominativi.

Art. 4.

L'emissione è fatta per tipo, mediante indicazione della denominazione, del saggio di interesse e della durata; i titoli di ciascun tipo sono numerati progressivamente per taglio e possono essere contraddistinti da serie numeriche o alfabetiche. La numerazione dei certificati di cui al precedente art. 3 è fatta separatamente per tipo.

Le obbligazioni relative ad uno stesso ramo di attività economica potranno essere altresì distinte in serie speciali, secondo le deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Art. 5.

I titoli ed i certificati recano il bollo a secco dell'Istituto e la firma di due amministratori e del sindaco effettivo nominato dal Ministro per il tesoro.

Le firme suddette possono essere apposte anche con sistemi meccanici.

Art. 6.

Ai titoli al portatore ed ai titoli misti è unito un foglio di cedole su ciascuna delle quali è riportato il numero del titolo stesso.

Per i titoli per i quali, prima della loro rimborsabilità, si esauriscano le cedole, l'Istituto provvede a rinnovare il titolo o ad aggiungere allo stesso un nuovo foglio di cedole.

I certificati, recanti l'elencazione dei titoli in essi raggruppati, contengono caselle per l'apposizione del bollo di pagamento delle singole rate di interesse e appositi spazi per le annotazioni da apporsi dopo l'emissione dei certificati stessi.

Art. 7.

Qualora venga richiesta l'annotazione di un vincolo di usufrutto su titoli nominativi, l'Istituto rilascia, oltre al certificato di nuda proprietà, un certificato di usufrutto avente le caratteristiche del primo.

Nel certificato di nuda proprietà debbono essere annullate le caselle relative al pagamento degli interessi.

Operazioni

Art. 8.

A richiesta dei titolari i certificati possono essere divisi o riuniti anche sotto altri nomi. I certificati da riunire debbono rappresentare titoli dello stesso tipo.

Non sono ammesse riunioni di titoli al portatore e di titoli misti.

E' in facoltà del consiglio di amministrazione di consentire, per determinati tipi, il frazionamento dei titoli al portatore in altri di taglio inferiore.

Art. 9.

E' ammesso il trasferimento dei certificati e dei titoli misti per atto pubblico notarile, per scrittura privata con firma autenticata da notaio, per dichiarazione di trasferimento risultante dal titolo con firma autenticata da notaio e per decisione del giudice, passata in giudicato, che espressamente lo ordini.

I certificati ed i titoli misti dei quali si chiede il trasferimento debbono essere consegnati all'Istituto.

Art. 10.

I certificati ed i titoli misti possono essere tramutati in titoli al portatore purchè non siano soggetti a vincolo.

Sulla domanda di tramutamento da presentarsi all'Istituto, sia direttamente che tramite la Banca d'Italia, la firma del titolare, o del suo rappresentante, deve essere autenticata.

Alla domanda devono essere uniti i certificati nominativi o i titoli misti da tramutare.

Art. 11.

Per il tramutamento di titoli al portatore in certificati o in titoli misti è sufficiente che l'interessato ne faccia domanda, consegnando contemporaneamente i titoli da tramutarsi.

Art. 12.

Nel caso di controversia sul diritto a succedere, la nuova intestazione non può eseguirsi se non sia stata prodotta la decisione giudiziale passata in giudicato.

Nei casi di cessione di beni o di fallimento si applicano le leggi in vigore sulla materia ed i trasferimenti hanno luogo in conformità ai provvedimenti delle competenti autorità.

Anche nei casi di successione, cessione di beni o fallimento debbono consegnarsi, con la domanda di trasferimento, i titoli misti e i certificati da trasferire, salvo che il giudice abbia espressamente ordinato che il trasferimento stesso abbia luogo senza la detta consegna.

Art. 13.

I titoli al portatore non possono sottoporsi a vincolo o ad ipoteca.

Smarrimento - Furto - Distruzione

Art. 14.

In caso di smarrimento, furto o distruzione di un certificato nominativo, l'intestatario o l'avente diritto può ottenere la sospensione del pagamento delle rate semestrali di interesse e la emissione di un duplicato del certificato, presentando apposita domanda all'Istituto.

Nella domanda debbono essere indicati i semestri di interesse maturati e non riscossi, dei quali si chiede la sospensione del pagamento.

Alla domanda dovrà essere allegata una copia autentica della denuncia dello smarrimento, del furto o della distruzione che l'intestatario del certificato o l'avente diritto, avrà avuto cura di presentare alla competente autorità.

La firma del richiedente deve essere autenticata a norma di legge.

Art. 15.

Ricevuta la dichiarazione di smarrimento, furto o distruzione, l'Istituto ne fa pubblicare avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, disponendo la sospensione del pagamento delle rate di interesse scadute o da scadere. Tale sospensione non è disposta quando la denuncia riguardi il solo certificato di nuda proprietà.

In tale avviso deve essere dichiarato che, trascorsi sei mesi dalla pubblicazione senza che siano pervenute o presentate opposizioni all'Istituto, si emetterà un duplicato.

Art. 16.

Ove nel termine di sei mesi, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, siano presentate opposizioni al rilascio del duplicato da parte del possessore o detentore del certificato, l'Istituto non darà corso alla richiesta sino a che non sia intervenuto accordo fra gli interessati o sia stata pronunciata decisione del giudice e questa sia passata in giudicato.

Art. 17.

Trascorso il termine di sei mesi senza che sia intervenuta alcuna opposizione, l'Istituto emette un nuovo certificato sul quale deve annotarsi il numero d'ordine del certificato originario e farsi menzione dell'annullamento di quest'ultimo in conseguenza della sottrazione, del furto o della distruzione.

Contemporaneamente al rilascio del duplicato, l'Istituto provvede al pagamento delle rate semestrali di interesse scadute rimaste in sospeso.

Eseguito il rilascio del nuovo certificato o del nuovo titolo non sono più ammesse opposizioni e gli atti e le sentenze che potessero intervenire o fossero intervenute in proposito, non hanno più alcun effetto nei riguardi dell'Istituto.

Art. 18.

Nel caso di perdita, furto o distruzione di un titolo misto, si procede come è disposto negli articoli precedenti, ma non può mai essere sospeso il pagamento delle cedole.

Il nuovo titolo da emettersi in sostituzione di quello perduto, sottratto o distrutto, deve essere privo delle cedole per il pagamento degli interessi unite al titolo originario.

Art. 19.

Tutte le spese inerenti alla procedura relativa al rilascio di duplicati sono a carico del richiedente.

Art. 20.

Nel caso di deterioramento, smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli al portatore si osservano le disposizioni degli articoli 2005, 2006 e 2007 del codice civile.

Sorteggio, rimborso ed annullamento

Art. 21.

Al rimborso alla pari delle obbligazioni in circolazione si provvede mediante estrazione a sorte di tante obbligazioni quante corrispondono al piano di ammortamento delle emissioni cui le obbligazioni si riferiscono, le cui modalità di calcolo saranno determinate per ogni tipo di obbligazioni dal consiglio di amministrazione.

Art. 22.

I sorteggi vengono effettuati con le procedure approvate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto e rese pubbliche mediante affissione nella sala delle estrazioni.

Art. 23.

Le estrazioni vengono effettuate in locali aperti al pubblico alle date indicate sul titolo purchè non coincidenti con giorni festivi, nel qual caso si rinviano al giorno seguente non festivo.

Le estrazioni sono preannunciate con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica non più tardi del quindicesimo giorno precedente la loro effettuazione.

Alle estrazioni debbono comunque essere presenti un rappresentante del servizio titoli ed uno del servizio ragioneria dell'Istituto, di grado non inferiore a funzionario, nonchè un membro del collegio sindacale.

Art. 24.

Dell'esito di ciascuna estrazione viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 25.

I titoli esigibili perchè estratti o comunque compresi nella ultima quota di ammortamento sono rimborsati alla pari, in valuta legale, alle date stabilite dal consiglio di amministrazione e riportate sui titoli stessi; essi non producono interessi dalla data della loro rimborsabilità.

Il rimborso dei titoli al portatore si effettua su semplice presentazione di essi, accompagnati da corrispondente distinta sottoscritta dall'esibitore.

Il rimborso dei titoli compresi in certificati nominativi e dei titoli misti liberi da vincoli, intestati a persone fisiche pienamente capaci, si esegue al titolare o al suo legale rappresentante che giustifichi la sua qualità.

I certificati e i titoli misti a nome di enti, di società, di persona limitatamente capace, o esibiti dagli eredi dei titolari, oppure i certificati nominativi portanti vincoli e i certificati nominativi per i quali è stata richiesta la sostituzione dei titoli estratti, saranno ritirati dalla Banca d'Italia o direttamente trasmessi all'Istituto per le necessarie istruzioni.

I titoli al portatore e i titoli misti presentati per il rimborso debbono essere muniti di tutte le cedole aventi scadenza successiva al giorno in cui i titoli medesimi sono divenuti rimborsabili. L'ammontare delle cedole mancanti viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Art. 26.

In conformità alle norme del codice civile, il diritto al rimborso del capitale si estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni, a partire dalla data della esigibilità.

Art. 27.

I titoli al portatore rimborsati vengono stampigliati con il timbro a calendario con la leggenda « pagato ».

I detti titoli sono poi distrutti mediante abbruciamento o macerazione, alla presenza delle persone di cui al terzo comma del precedente art. 23, e dell'operazione viene redatto apposito verbale.

I certificati nominativi integralmente rimborsati e i titoli misti vengono annullati e conservati in atti, per tutto il termine della prescrizione.

Qualora i titoli compresi in un certificato nominativo vengano sorteggiati solo in parte, il certificato stesso viene ridotto dell'ammontare del capitale sorteggiato mediante annotazione sottoscritta ai sensi del precedente art. 5.

Interessi

Art. 28.

L'interesse annuo sulle obbligazioni è pagabile in rate uguali posticipate, alle scadenze indicate sulle cedole.

Art. 29.

In conformità alle norme del codice civile, il diritto al pagamento degli interessi si estingue per prescrizione con il decorso di cinque anni dalla data della scadenza.

Art. 30.

Il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e misti viene effettuato contro consegna delle cedole scadute accompagnate da corrispondente distinta sottoscritta dall'esibitore con l'indicazione della data e del domicilio.

Le cedole devono essere stampigliate a tergo con timbro a calendario con la leggenda « pagato ».

Art. 31.

Il pagamento degli interessi su certificati nominativi viene effettuato, in base ad ordini dell'Istituto, agli aventi diritto contro rilascio di quietanza.

Tali ordini devono essere estinti dalla cassa sulla quale è assegnato il pagamento.

Sul certificato, nella casella relativa alla rata pagata, viene stampigliato un timbro a calendario con la leggenda « pagato ».

Servizio di cassa e disposizioni generali

Art. 32.

Ai sensi dell'art. 58 dello statuto, il servizio di cassa dello Istituto è svolto dalla Banca d'Italia.

Art. 33.

Le domande ed i documenti per operazioni su titoli emessi dall'Istituto sono ritirati dalla Banca d'Italia che ne fa invio alla sede dell'Istituto medesimo in Roma.

Art. 34.

Per ogni domanda contenente documenti o titoli, le sedi e le filiali della Banca d'Italia debbono rilasciare una ricevuta staccata da registro a matrice, dopo accertata la corrispondenza della domanda coi titoli e coi documenti che si presentano.

Art. 35.

La consegna dei titoli ai rispettivi aventi diritto è fatta per mezzo della Banca d'Italia contro ritiro della ricevuta di cui all'articolo precedente, sempre che si tratti di titoli precedentemente inviati all'Istituto per il compimento di qualche operazione.

In caso di perdita della ricevuta di cui sopra, il richiedente deve farne dichiarazione con firma autenticata. La dichiarazione di perdita è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione senza che siano intervenute opposizioni, si effettua la consegna dei titoli corrispondenti.

(8642)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico a quattro posti di fattorino in prova nel ruolo della carriera ausiliaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

IL PRESIDENTE

DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 luglio 1974, verbale n. 72;

Visto il regolamento organico del personale, approvato con decreto interministeriale 2 ottobre 1973;

Rende noto:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di fattorino nel ruolo della carriera ausiliaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) licenza di scuola elementare;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dei territori esteri;

g) per i profughi di zone di territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39;

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce, al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali in via Paisiello n. 24, Roma, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio di segreteria della Cassa stessa entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda dovrà inoltre essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La Cassa non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati e comunque da cause non imputabili alla Cassa stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, od altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Prova pratica

La prova pratica sotto dettato verterà su questioni tecniche.

Art. 5.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata a norma dello art. 6 del Regolamento organico della Cassa, dal consiglio di amministrazione.

La prova pratica avrà luogo in Roma nel giorno, luogo ed ora che verranno specificati con avviso, comunicato a ciascun candidato ammesso al concorso, non meno di venti giorni prima di quello fissato per la prova. La comunicazione sarà data con lettera raccomandata con avviso di ricevuta.

Art. 6.

Esito della prova pratica

L'esito della prova pratica sarà comunicato a ciascun candidato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per i candidati ammessi al colloquio nella comunicazione di cui al precedente comma sarà indicato il voto riportato nella prova pratica.

L'avviso di ammissione al colloquio dovrà essere dato ai singoli candidati, a mezzo di lettera con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 7.

Colloquio

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio che verterà su principi elementari di legislazione sociale non si intende superato se il candidato non otterrà almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nella prova pratica ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire alla Cassa entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono alla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare numero 427 del Giornale militare ufficiali 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om, del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su prescritta carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato della amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria della pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera e) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere h) ed i) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciata dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera h) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valore militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciata dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera t), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera c), dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Dell'esito del concorso sarà data entro venti giorni, notizia agli interessati con la precisazione del posto da ciascuno occupato in graduatoria. La comunicazione deve essere fatta, a cura del presidente della Cassa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Dalla data dell'avviso di ricevimento decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I vincitori dovranno presentare o far pervenire alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficio sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra ed assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del precedente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 11.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova, e dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole della giunta esecutiva, la nomina a quattro posti di fattorino nel ruolo della carriera ausiliaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Art. 12.

Decadenza

I vincitori del concorso che, senza giustificato motivo, non assumono servizio entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Roma, addì 27 luglio 1974

Il presidente: TURRI

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali - Via G. Paisiello, 24 - 00198 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . e residente in . chiede di essere ammesso al concorso a quattro posti di fattorino in prova nel ruolo della carriera ausiliaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (1);

3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perchè . . . . (5).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che la Cassa non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto di impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(8421)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 176/Sanità in data 22 maggio 1973 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Milano al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 213/Sanità in data 29 aprile 1974 con il quale sono stati ammessi cinquanta concorrenti al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso, costituita con proprio decreto n. 686/Sanità del 24 dicembre 1973 e successivamente modificata con decreto n. 224/Sanità in data 19 aprile 1974;

Ritenuto la regolarità di tutti gli atti e verbali dei lavori concorsuali, finiti di espletare in data 21 maggio 1974;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 e il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Zuffada Sante . . . . punti 65,210
2. Chiminello Pietro . . . . » 64,220
3. Gandolfi Riccardo . . . . » 63,925
4. Colnago Giuseppe . . . . » 61,880

5. Barbini Emanuele	punti	61,210
6. Melgrati Enrico	»	60,945
7. Aliprandi Luigi	»	60,852
8. Bertoni Ferruccio	»	55,930
9. Manzoni Paolo	»	55,000
10. Mainetti Francesco	»	54,500
11. Pederzoli Francesco	»	53,500
12. Negri Giovanni	»	53,250
13. Nicoletti Giovanni	»	53,000
14. Roggia Giovanni	»	52,750
15. Marini Cristiana	»	52,500
16. Pignattelli Paolo	»	52,250
17. Calcinardi Cesare	»	52,000
18. Ferrario Provvido	»	51,800
19. Belluati Erminio	»	51,500
20. Campana Pietro	»	51,000
21. Ferri Giovanni	»	50,500
22. Sala Adriano	»	50,260
23. Madile Giovanni	»	50,250
24. Bortolotti Ugo	»	50,000
25. Monti Giovanni	»	49,750
26. Castelli Guido	»	49,500
27. Sirtori Marco	»	49,000
28. Fattori Domenico	»	48,750
29. Guidoni Oreste	»	48,500
30. Fanchini Giuseppe	»	48,000
31. Minelli Pierluigi	»	47,000
32. Galbiati Francesco	»	45,500
33. Bellani Gabriele	»	44,000
34. Chiesa Fabio	»	43,500
35. Cristoni Pietro	»	43,000
36. Bonacina Cesare	»	42,000

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Milano, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 28 agosto 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 428/S. in data 28 agosto 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultanti idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Milano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Zuffada Sante: consorzio veterinario di Magenta;

2) Chiminello Pietro: consorzio veterinario di Nerviano;

3) Gandolfi Riccardo: comune di Rho;

4) Colnago Giuseppe: consorzio veterinario di Trezzo sull'Adda.

I presidenti dei consorzi veterinari di Magenta, Nerviano, Trezzo sull'Adda ed il sindaco del comune di Rho sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per quanto di loro competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Milano, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 28 agosto 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(8381)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 40/Sanità in data 27 febbraio 1973 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1972;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 unitamente al proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, dirigente superiore in servizio presso la regione.

Componenti:

De Bellis dott. Michele, direttore di sezione, prefettura di Cremona;

Corsico prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica veterinaria, Università di Milano;

Seren prof. Ennio, ordinario di clinica medica veterinaria, Università di Milano;

Balducci dott. Mario, veterinario dirigente superiore in servizio presso l'ufficio veterinario provinciale di Bergamo;

Corini dott. Umberto, veterinario condotto di Camisano Cremasco.

Segretario:

Gesualdi dott. Mario, funzionario della carriera amministrativa in servizio presso la regione.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Cremona, della prefettura di Cremona e dei comuni interessati.

Milano, addì 23 agosto 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(8382)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742940)